

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 123-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1963

(V. Stampato n. 379)

presentato dal Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 12 settembre 1963

COMUNICATI ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1963

Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. — Il titolo del disegno di legge in questione è già abbastanza esplicativo: « Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro automobilistico ». In particolare, il testo di disposizioni proposto al vostro esame sinteticamente stabilisce:

1) Una tassa fissa riguardante la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, secondo la tabella riportata nell'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296, in misura esattamente uguale alla tassa già stabilita per uguali operazioni di trapasso di proprietà riguardanti gli stessi auto-motomezzi per il secondo e successivi passaggi di proprietà (mezzi usati).

Gli auto-motomezzi nuovi di fabbrica erano stati sempre esenti dal pagamento di tale tassa, sia prima che dopo la guerra, probabilmente per agevolarne la vendita, nonchè per facilitare lo sviluppo dell'attività automobilistica. L'entità della tassa in questione potrà essere ricavata dalla tabella allegata (Allegato n. 1);

2) Gli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al P.R.A. di cui al decreto ministeriale 15 giugno 1953 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1953) modificante la tabella di cui all'allegato B della legge 24 aprile 1946, numero 417, rimangono invariati dal livello stabilito nel 1953 e validi anche per i mezzi nuovi. Dalla tabella allegata alla relazione (Allegato n. 2) si potrà constatare come si tratti di somme molto modeste;

3) Tali auto-motomezzi e rimorchi nuovi sono, inoltre, soggetti a registrazione presso l'Ufficio del registro territorialmente competente, mentre fino ad oggi ne erano esclusi, il vincolo riguardando, infatti, soltanto i mezzi usati dal secondo passaggio di proprietà in poi o i mezzi nuovi soltanto in caso di incidenze ipotecarie o di vincoli analoghi;

4) Il gettito previsto per la istituzione della tassazione ammonterebbe a circa 8-9

miliardi per esercizio, contribuendo quindi per circa il 10 per cento alla copertura della spesa prevista dal disegno di legge n. 121 del Senato per il miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed altro.

Le disposizioni cui si riferisce il presente testo sottoposto al vostro esame sono le seguenti.

Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, art. 6 n. 3, per quanto attiene il vincolo tributario posto sugli atti ivi definiti (vedasi Allegato n. 3) contenente « Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia ». Questo testo viene citato in quanto definitivo ed originario rispetto alla struttura giuridica e tematica dell'argomento di cui ci occupiamo e riguarda una delle formalità, onerose, atte ad ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico.

Gli onorevoli senatori noteranno dal testo del citato articolo 6 che si tratta chiaramente di tassa di registro e di esenzione: tale testo, ovviamente, viene modificato, sopprimendosi con il presente disegno di legge l'esenzione prevista.

Tanto per quanto attiene il vincolo tributario; per quanto si riferisce, invece, alla già citata legge 18 novembre 1961, n. 1296 dal titolo « Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il Pubblico Registro Automobilistico » vi è da rilevare che il testo citato nella norma in esame ha un valore tabellare e di riferimento quantitativo. In sostanza, il testo della legge del 1961 moltiplicava all'incirca per 40 le tabelle precedenti dei testi del 1929.

Infine, il decreto legislativo luogotenenziale del 18 giugno 1945, n. 399, richiamato nell'ultimo comma del disegno di legge e recante un titolo abbastanza chiaro « Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico », è citato nel testo al fine di stabilire l'abrogazione dell'articolo 1 (allegato n. 4), concernente appunto la esenzione da registrazione degli atti ri-

guardanti la iscrizione della proprietà di un mezzo nuovo e del correlativo onere fiscale.

In sostanza, viene abolita nel primo comma del provvedimento in questione una esenzione fiscale e nel secondo comma l'esenzione dall'obbligo di presentazione all'Ufficio del registro degli atti necessari all'iscrizione della proprietà dei mezzi nuovi. È da notare che la trascrizione presso l'Ufficio del registro, che trattiene copia degli atti, consegnando gli originali al P.R.A., ha efficacia fiscale.

Circa la congruità, l'onerosità e le conseguenze del nuovo carico fiscale, per quanto ovviamente non gradito e caratterizzato dalla sua novità, colla rottura di una tradizionale esenzione, giustificata dall'intento di agevolare il commercio di mezzi nuovi, si potrebbe suggerire che l'onere, nella sua incidenza unitaria e nella proporzione rispetto al prezzo dei mezzi, non risulti eccessivo e che si presenti tollerabile; di tenue carico il suo trasferimento sui negozi successivi.

I dati statistici approssimati riportati in allegato, da confrontare con le aliquote di tassa fissa attribuibili a ciascuna classe di mezzi, confermeranno da un lato la considerazione precedente e dall'altro presenteranno, nel riconoscere che il numero dei mezzi da sottoporre al nuovo trattamento fiscale ed alla registrazione supera complessivamente un milione e mezzo per anno, un problema di adeguamento di procedure e di uffici a tale urgente e nuova entità di mezzi da trattare per gli adempimenti tributari e legali presso gli Uffici del Registro e gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico. Alcuni colleghi sia per ragioni sociali sia per ragioni di costo e di rendimento in relazione a tali adempimenti avrebbero suggerito di esentare dalla soggezione alla legge i motoveicoli (circa trecentomila per anno) tenuto anche conto della tenuità relativa dell'incidenza fiscale in proporzione al costo del servizio degli Uffici, e, per contro, della relativa onerosità delle aliquote rispetto alla tenuità del valore dei mezzi e alla loro prevalente diffusione in strati sociali popolari.

Ma la Commissione collegando tal problema con quello della razionalizzazione ritenne di dover negare l'assenso a modificazioni del-

la legge, tanto per rispettare i calcoli preventivi di gettito stabiliti dagli Uffici come necessario alla spesa a fronte (provvedimento Atti Senato n. 121) quanto per evitare con interventi affrettati, ed inopportuni anche per l'urgenza delle scadenze, di trattare la materia senza la necessaria ponderazione.

Infatti il relatore nell'intento di risolvere il grave ed oneroso problema della procedura e del costo degli adempimenti di trasferimento e di trascrizione e fiscali, tanto sensibile per i contribuenti e nocivo anche agli effetti economici oltre che a quelli sociologici, aveva proposto che mediante articolo aggiuntivo si conferisse, analogamente a quanto stabilito nella legge sul Bollo, al Ministro delle finanze la facoltà con proprio decreto di provvedere a fissare, dopo i necessari studi, le procedure semplici più razionali, opportune e rapide, anche secondo i voti presentati dall'Automobile Club e dall'ANFIAA. Infatti la trascrizione presso gli Uffici del registro, cui mai prima d'oggi eran stati sottoposti i mezzi nuovi, ha efficacia e significato quasi esclusivamente fiscale, essendo ad effetti ipotecari o patrimoniali ed altri valida pienamente la procedura realizzata presso il P.R.A. e per la questione della data certa l'atto notarile ai sensi del Codice civile.

Il relatore registra a tali effetti le difficoltà sorgenti dall'articolo 2669 del Codice Civile circa la « Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro » mentre rileva come la legislazione sui mezzi nuovi fino alla proposta legislativa attualmente in corso di approvazione pare che, a prescindere dall'articolo 2669, trovasse anche nella corrente e pratica procedura applicata sostegno negli articoli 2699 del Codice Civile circa « L'atto pubblico » e 2704 circa « La data della scrittura privata per conto terzi ».

Nel corso della discussione avvenuta in Commissione per le già ricordate ragioni di urgenza e di riguardo verso un non facile lavoro di adeguamento legislativo coerente ed esatto si preferì non intervenire immediatamente con emendamenti, non senza vivamente raccomandare e con chiara istanza al Ministro di volere il più rapidamente possibile studiare e risolvere il problema della

razionalizzazione procedurale, tanto nei riguardi degli adempimenti fiscali, quanto nei riguardi della registrazione o trascrizione, non senza rilevare come nello svolgimento legislativo dal 1927 ad oggi il congegno fiscale in oggetto, iniziato come imposta di registro, abbia subito una evanescenza di tal carattere tributario sostanziale, diventando una tassa fissa specifica *ad hoc*, fattispecie diversamente caratterizzata tanto dall'imposta di registro quanto dall'imposta di bollo ed in certo senso intermedia, se si potesse applicare tale specificazione.

La viva raccomandazione della Commissione finanze e tesoro del Senato coincide con le raccomandazioni analoghe proposte dalla Commissione per la riforma tributaria oltre che con le precedenti considerazioni rispettose e preoccupate insieme dell'interesse del contribuente e di quello dello Erario. Si potrebbe per lo stesso fine ritenere che un facile accesso ed una prolungata e non onerosa validità della targazione provvisoria dei mezzi potrebbe contribuire alla soluzione del problema proposto. Sull'urgenza e

sulla necessità comunque di risolverlo il relatore insiste per mandato unanime della Commissione.

Gli allegati servono appunto a chiarire alcuni dei profili legislativi e statistici, in modo indicativo, della situazione.

Presso la Camera dei deputati alcune critiche furono rivolte circa l'onerosità del provvedimento. Sotto il profilo sociale come sotto il profilo economico e sulla loro base i parlamentari del gruppo comunista e del gruppo missino si astennero solo per non pregiudicare il verificarsi della spesa. In Commissione finanze e tesoro del Senato tale atteggiamento fu motivatamente confermato dal gruppo comunista, mentre il gruppo liberale con motivazioni varie e di carattere anche economico dichiarò di assumere analoga decisione. Il Ministro sostenne la validità, la necessità, l'urgenza, l'adeguatezza, del provvedimento, al quale il relatore, concorde con la maggioranza della Commissione, invita gli onorevoli senatori ad attribuire voto favorevole.

ROSELLI, *relatore*

A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1

Art. 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

« La tabella riportata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417, è sostituita dalla seguente:

A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole	L.	500
B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose:		
1) fino a 8 CV	»	3.500
2) da oltre 8 fino a 12 CV	»	7.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV	»	10.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV	»	14.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV	»	21.000
6) oltre 40 CV	»	28.000
C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose, di portata:		
1) fino a 7 quintali	»	7.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali	»	17.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali	»	21.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali	»	28.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	»	35.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali	»	42.000
7) oltre 80 quintali	»	56.000
D) rimorchi, di portata:		
1) fino a 20 quintali	»	14.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	»	24.000
3) oltre 50 quintali	»	35.000
E) rimorchi per trasporto di persone:		
1) fino a 15 posti	»	10.000
2) da 16 a 25 posti	»	13.000
3) da 26 a 40 posti	»	18.000
4) oltre i 40 posti	»	25.000

Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire 1.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'auto-veicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente.

Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una soprattassa pari a sei quinti della imposta dovuta.

Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere *C*) e *D*) è ridotta a 1/4 (un quarto).

Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera *E*).

ALLEGATO N. 2

TABELLA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI
DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ART. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità	L.	650
b) motocicli, motocarrozze, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità	»	400
c) trattrici agricole, per ogni formalità	»	200

ART. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera a), per ogni formalità	»	650
b) per i motocicli, motocarrozze, ecc., indicati al n. 1, lettera b), per ogni formalità	»	400
c) per le trattrici agricole, per ogni formalità	»	200

ART. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità	»	600
b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità	»	130

ART. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità

	»	200
--	---	-----

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:	
a) se l'ammontare del credito garantito non supera lire 500.000, per ogni formalità	L. 600
b) se l'ammontare del credito supera lire 500.000 e sino a lire 1.000.000, per ogni formalità	» 1.200
c) se l'ammontare del credito garantito supera le lire 1.000.000, per ogni formalità	» 1.500
ART. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità	
	» 200
ART. 7. — Ispezione del Pubblico registro, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo	
	» 120
ART. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione	
	» 120
ART. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentesi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del Pubblico registro automobilistico:	
per ogni copia rilasciata con un solo articolo	» 200
per ogni altro articolo	» 80
ART. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato	
	» 150
ART. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento della iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia	
	» 400
ART. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:	
a) diritto fisso per ciascun atto	» 200
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione	» 80
ART. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:	
a) diritto fisso per ogni copia	» 120
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione	» 80

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14. — Stampati in uso esclusivo al Pubblico registro automobilistico:

- | | | |
|--|----|----|
| a) note, fogli complementari, copie autentiche estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato | L. | 40 |
| b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-A, 6-B, 6-C | » | 25 |

ART. 15. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazioni di autoveicolo:

- | | | |
|---|---|-----|
| diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità | » | 100 |
|---|---|-----|

ART. 16. — Diritto fisso d'urgenza » 200

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158. — *Onorari notarili (stralcio)*.

ART. 14. — Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica, sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

- | | | |
|--|----|-------|
| a) per motocicli o motocarrozette di qualsiasi specie e cilindrata | L. | 500 |
| b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi | » | 1.000 |

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

ALLEGATO N. 3

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

« Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia ».

Articolo 6.

« Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della Sede provinciale dell'A.C.I. del luogo dove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

(omissis)

3) il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita eseguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

(omissis)

ALLEGATO N. 4

Decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

« Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico ».

Articolo 1.

« Gli atti che, a termini dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti ai fini della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico registro automobilistico, sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità della registrazione.

Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo ».

ALLEGATO N. 5

Codice civile — Art. 2669.

(Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro)

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico (2699 ss.) ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria dello Stato (c.p.c. 131 ss.).

In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta.

ALLEGATO N. 6

Codice civile — Art. 2699.

(Atto pubblico)

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

ALLEGATO N. 7

Codice civile — Art. 2704.

(Data della scrittura privata nei confronti dei terzi)

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699), o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze (1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli atti che a' termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico Registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.